COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

LOBIANCO ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (924);

IANNIELLO: Integrazione all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (595);

ROSSINO ed altri: Integrazione all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (1204) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . 3, 4, 6, 7

BONFERRONI FRANCO, *Relatore* 3, 4, 5

BORTOLANI FRANCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 4, 5

CERRINA FERONI GIAN LUCA 5

DONAZZON RENATO 5

GRASSUCCI LELIO 6

ROSSINO GIOVANNI 4

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 5, 7

TAMINO GIANNI 5, 6, 7

VISCARDI MICHELE 5

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

FRANCO BONFERRONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Fausti, Merloni e Rocchi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Rinaldi, Rabino e Carlotto.

Discussione delle proposte di legge: Lobianco ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (924); Ianniello: Integrazione all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (595); Rossino ed altri: Integrazione all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (1204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Lobianco, Citaristi, Andreoni, Balzardi, Bambi, Bruni, Campagnoli, Carlotto, Contu, Cristofori, Ferrari Silvestro, Lattanzio, Micheli, Pellizzari, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Urso, Zambon, Zarro e Zuech: « Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci »; Ianniello: « Integrazione all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci »; Rossino, Mannino Antonino, Rindone, Spataro, Bottari e Sanfilippo: « Integrazione all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci ».

L'onorevole Bonferroni ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCO BONFERRONI, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, la legge 4 maggio 1983, n. 171, ha modificato in parte la precedente legge 5 agosto 1981, n. 441, riguardante la vendita a peso netto delle merci, chiarendo così che la cessione degli imballaggi utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo da determinare in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi. Tale modifica fu resa necessaria da una situazione di perdurante contrasto tra gli operatori commerciali e i produttori ortofrutticoli di fronte al sostanziale fallimento della legge n. 171. Da una parte i produttori chiedono che il costo dell'imballaggio venga remunerato, dall'altra i commercianti sostengono che la normativa attuale è disattesa per una situazione di mercato che nessuna legge è in grado di determinare. L'unica soluzione al problema penso possa essere raggiunta attraverso la standardizzazione dell'imballaggio, che rappresenta la strada maestra da seguire per eliminare in radice abusi e speculazioni.

Per quanto riguarda le tre proposte di legge all'ordine del giorno, condivido pienamente il contenuto della proposta di legge n. 924, eccettuato l'ultimo alinea che dovrà essere modificato al fine di uniformarci alla disciplina fiscale in materia dettata dalla CEE. Tale modifica dovrebbe specificare che il ricorso all'IVA forfettizzata ha validità unicamente per i produttori agricoli.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, nella precedente legislatura aveva-

mo approvato la legge n. 171 del 1983 che prevedeva che la cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli da parte dei produttori si effettuasse verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi. L'introduzione della dizione « da parte dei produttori » ha creato numerosi ostacoli ai grossisti i quali hanno dovuto fare ricorso alla mediazione dei commercianti i quali si rifiutano di pagare l'imballaggio. I tre provvedimenti oggi in discussione prevedono che qualsiasi passaggio dal produttore al grossista debba comportare anche il pagamento del contenitore o dell'imballaggio.

FRANCO BORTOLANI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Ministero delle finanze è favorevole, nella sostanza, ai tre provvedimenti in discussione ed in particolare alla proposta di legge Lobianco ed altri. Tuttavia, suggerisce la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo unico di detta proposta di legge, per un duplice ordine di motivi.

Se il grossista è un produttore agricolo la disposizione in esso contenuta è pleonastica, considerato che esiste già la norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in base alla quale le cessioni accessorie, quali gli imballaggi, sono attratte nella stessa disciplina cui soggiace la operazione principale. Pertanto, se questa ultima rientra nel regime speciale di cui all'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, altrettanto deve dirsi dell'imballaggio ai sensi del citato articolo 12.

Qualora invece il grossista non è produttore agricolo, la norma che si mira ad introdurre estenderebbe il regime speciale previsto per l'agricoltura a tutti gli operatori economici all'ingrosso, relativamente alla cessione degli imballaggi.

Tale eventuale estensione contrasta però in modo palese con l'articolo 25 della VI direttiva della CEE che limita il regime forfettario esclusivamente alla cessione dei prodotti agricoli effettuati dagli agricoltori; inoltre, sconvolgerebbe altresì tutto il sistema di applicazione dell'IVA.

Infatti, la modifica proposta comporterebbe la non tassazione del valore aggiunto nella fase della commercializzazione all'ingrosso del prodotto in rassegna.

Si ribadisce, quindi, la netta opposizione all'introduzione della norma in discorso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNI ROSSINO. Desidero soffermarmi sulla proposta di legge n. 1204 per sottolineare come tra questa e la proposta di legge Lobianco ed altri n. 924 vi sia certamente una sostanziale uniformità di formulazione, ma sussistano anche taluni punti i quali devono essere chiariti in modo netto. Tali punti riguardano tutte le fasi della vendita dei prodotti, poiché la strozzatura che si verifica riguarda il passaggio dal produttore al commerciante nel senso che il primo ne risulta danneggiato.

Pertanto, suggerisco che la proposta di legge n. 924 sia modificata con l'inserimento, al secondo alinea del primo comma, al posto della parola: « nella », delle parole: « in tutte le fasi della ».

Infine, poiché da parte delle prefetture consultate è stato risposto che non esistono possibilità di sanzioni contro coloro i quali violino o non applichino la legge, si è previsto, nella proposta di legge n. 1204, un articolo 2, così formulato: « La omessa descrizione in fattura di imballaggi, recipienti, contenitori, dà luogo alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per omessa fatturazione ».

FRANCO BONFERRONI, *Relatore.* Propongo la sostituzione, al secondo alinea del primo comma dell'articolo unico della proposta di legge n. 924, della parola « nella » con le parole: « in tutte le fasi della ».

Propongo altresì la soppressione del terzo alinea.

Sono, invece, contrario all'aggiunta di un articolo 2 come quello contenuto nella

proposta di legge n. 1204 perché ritengo che esso andrebbe a limitare la possibilità di vendita « a collo ».

FRANCO BORTOLANI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Per quanto riguarda la proposta di legge n. 1204, il Governo esprime parere favorevole all'articolo 1 e contrario all'articolo 2 in quanto risulta pleonastico dal momento che le sanzioni sono previste già dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Ministero dell'industria è favorevole alle proposte all'ordine del giorno anche se esse mirano ad un obiettivo che difficilmente potrà essere raggiunto se non in particolari condizioni di mercato. Infatti, il corrispettivo per l'imballaggio dipenderà dalla rispettiva forza contrattuale delle parti contraenti, considerato che le quotazioni degli imballaggi (rese note da una commissione prevista direttamente da un decreto ministeriale del 13 gennaio 1984) non sono vincolanti, per cui esistono fondati dubbi che i produttori ortofrutticoli riescano ad ottenere un riconoscimento adeguato del valore dell'imballaggio, anche con le disposizioni previste dalle proposte di legge al nostro esame. Infatti il mercato, come si evince dalla relazione del Ministero, presenta una condizione più favorevole per gli operatori commerciali che non per i produttori.

In ogni caso, il Ministero si rimette alla Commissione nei confronti di questi provvedimenti, sostanzialmente analoghi.

Circa gli emendamenti preannunciati, il Governo si dichiara favorevole a quello che si riferisce all'integrazione in tutte le fasi della vendita, così come alla soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo unico della proposta Lobianco ed altri.

Nei confronti della proposta n. 595, invece, il Ministero esprime un parere contrario, soprattutto in relazione al terzo comma dell'articolo unico, poiché esso potrebbe dar luogo ad interpretazioni difficili; addirittura potrebbe intendersi che quanto previsto si dovrebbe applicare anche alla fase di vendita « al minuto » il che contrasterebbe con la legge n. 441.

RENATO DONAZZON. Il secondo alinea dell'articolo unico della proposta Lobianco introduce il concetto della vendita « a collo ». Io penso che tale concetto vada chiarito fin dall'inizio.

FRANCO BONFERRONI, *Relatore.* Non essendo specificato, si intende che la vendita « a collo » avvenga così come è sempre avvenuta.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Premetto che questa è una materia che non conosco a fondo, ma mi sembra di aver capito che l'opposizione all'articolo 2 della proposta Rossino ed altri da parte del relatore e del Governo nasca dalla considerazione che esso renderebbe impossibile la vendita « a collo » perché sarebbe impossibile l'iscrizione in fattura.

MICHELE VISCARDI. Si pone un problema di applicazione della norma, per altro già prevista dall'articolo 41 del decreto n. 633, precedentemente richiamato. Al massimo si può impegnare il Ministero delle finanze ad un maggiore controllo affinché la norma non venga elusa.

FRANCO BORTOLANI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* In fase di applicazione rimarrà valida la libera contrattazione. Circa l'applicazione dell'articolo 41, mi impegno affinché venga emanata dagli organi competenti una circolare applicativa che sia più precisa.

GIANNI TAMINO. Vorrei solo un chiarimento: per l'IVA sugli imballaggi qual è l'aliquota prevista ?

FRANCO BORTOLANI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* È prevista un'IVA del 2 per cento, la stessa prevista per i prodotti.

GIANNI TAMINO. Forse andrebbe specificato nel testo della legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere come testo base per la discussione la proposta di legge n. 924.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame dell'articolo unico di tale proposta di legge, di cui do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, aggiunto dall'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 171, è sostituito dai seguenti:

« La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi, che deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

La cessione di cui al precedente comma rientra tra quelle previste dall'articolo 34, primo comma, dello stesso decreto ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

Sopprimere il terzo alinea.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

Al primo comma, secondo alinea, sostituire la parola: « nella » *con le parole*: « in tutte le fasi della ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LELIO GRASSUCCI. Non ho osservazioni da fare sul merito del provvedimento.

Desidero soltanto richiamare l'attenzione del sottosegretario di Stato per l'industria sulla necessità che, nell'attuazione del dispositivo dell'articolo 6 della legge n. 441 del 1981 relativo all'obbligo della standardizzazione dei contenitori, il Ministero che egli rappresenta tenga presente che quando si tratta di contenitori « a perdere » il problema viene risolto dalla norma che ho citato; quando si tratta, invece, di contenitori non « a perdere » ma standardizzati - i quali sono soggetti ad uso plurimo - bisogna trovare, nel decreto sulla standardizzazione dei contenitori, una disposizione che eviti al consumatore di pagare più volte lo stesso contenitore.

Certo, la soluzione migliore del problema sarebbe stata quella di fare sì che sia i produttori sia i commercianti all'ingrosso si dotassero di un parco contenitori che potesse essere utilizzato molte volte. Ma poiché all'economia non si comanda con decreto, o con legge, bensì con la logica di mercato, dobbiamo fare attenzione a questo dato per evitare ulteriori aggravi per i consumatori italiani.

GIANNI TAMINO. Sempre a tale proposito, vorrei rivolgere al Governo l'invito - eventualmente anche sotto forma di ordine del giorno - a prestare molta attenzione a questo problema ed a valutare la opportunità di prevedere riutilizzi di imballaggi, anche per una logica di risparmio di risorse, tenendo presente il fatto che siamo costretti, per quanto riguarda gli imballaggi, ad importare legname e materie plastiche; siamo cioè debitori di importazioni inutili che potrebbero, invece, essere fortemente ridotte, determinando un notevole risparmio attraverso un impiego plurimo dei contenitori.

Dunque, per certi tipi di prodotti, è meglio che sia previsto ed incentivato il

riuso dell'imballaggio. Questo deve avvenire con determinati incentivi, e non deve andare a scapito del consumatore nel senso di fargli pagare più volte un imballaggio che viene utilizzato una volta sola.

PRESIDENTE. Desidero sensibilizzare il Governo sulla necessità che vengano introdotte norme sulla standardizzazione dei contenitori, per evitare abusi. Forse non sarebbe male se questa Commissione presentasse un ordine del giorno per impegnare il Governo ad emanare, entro un determinato periodo, tali norme, le quali potrebbero risolvere completamente il problema.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Come ho già detto, il ministro dell'industria ha emanato di recente – e precisamente in data 13 gennaio 1984 – un simile decreto, che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio scorso. Tale decreto cerca di recepire sia osservazioni come quelle che sono state fatte nel corso di questa seduta, sia tante altre osservazioni.

Inoltre, il decreto suddetto è stato emanato previa consultazione di tutte le associazioni di categoria interessate, sia direttamente sia indirettamente, al problema. Questo non vuol dire che il decreto medesimo non possa essere soggetto a verifica, tanto è vero che già sono pervenute alcune osservazioni su di esso.

GIANNI TAMINO. Nell'articolo 9 di tale decreto è previsto l'obbligo dell'imballaggio nuovo.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Su questo punto abbiamo recepito le direttive CEE, le quali prevedono imballaggi standardizzati non solo nelle dimensioni – come, appunto, prevede anche il decreto – bensì anche nei prodotti di fabbricazione, nei pesi e negli scostamenti dei pesi.

Questo decreto non tiene conto di un particolare, che nella pratica si è dimostrato importante: nel Trentino viene usato per gli imballaggi un tipo di legno diverso dalle altre zone, per cui gli imballaggi risultano di peso diverso. Ciò significa che il Ministero dovrà prevedere una variazione e, poiché molte di queste norme entreranno in vigore alla data del 1° gennaio 1985, nel frattempo vi è una scorta di imballaggi da smaltire. C'è quindi tutto il tempo e la piena disponibilità del Governo di emettere un secondo decreto di rettifica, di integrazione e di completamento in materia, al fine di giungere ad una maggiore trasparenza e ad una progressiva standardizzazione dell'imballaggio.

PRESIDENTE. Trattandosi di un articolo unico, il provvedimento, con le modifiche apportate, sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Lobianco ed altri: « Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci » (924):

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . 27
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Le proposte di legge n. 595 e n. 1204 si intendono, pertanto, assorbite.

Hanno preso parte alla votazione:

Alasia, Bianchini, Bonferroni, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Carlotto, Cherchi, Citaristi, Donazzon, Ferrari Silvestro, Graduata, Grassucci, Napoli, Olivi, Orsenigo, Picchetti, Provantini, Rabino, Righi, Rinaldi, Sangalli, Sastro, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tamino, Viscardi, Zoso.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO